

MISURE STRUTTURALI E TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLA REGIONE LOMBARDIA

<p>MISURE STRUTTURALI ATTIVE DAL 15 OTTOBRE AL 15 APRILE</p>	<p>al superamento dei 7 giorni del valore di 50 microgrammi/mc di PM10 scattano le MISURE TEMPORANEE DI 1° LIVELLO (in aggiunta a quelle strutturali già in vigore)</p>	<p>al superamento dei 7 giorni del valore di 70 microgrammi/mc di PM10 scattano le MISURE TEMPORANEE DI 2° LIVELLO (in aggiunta a quelle di 1° livello anche se non attivato)</p>
<p>provvedimenti riguardanti la circolazione nell'Agglomerato di Brescia</p>	<p>provvedimenti riguardanti la circolazione nell'Agglomerato di Brescia e nei comuni aderenti della Fascia A</p>	<p>provvedimenti riguardanti la circolazione nell'Agglomerato di Brescia e nei comuni aderenti della Fascia A</p>
<p>da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 19:30 blocco di Euro 0 benzina - Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel</p>	<p>blocco degli Euro 0 benzina e Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle 7:30 alle 19:30. Limitazione dell'utilizzo di veicoli privati Euro 3 diesel dalle 9:00 alle 17:00 e dei veicoli commerciali Euro 3 diesel dalle 7:30 alle 9:30</p>	<p>estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7:30 - 19:30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7:30 - 9:30 e 18:00 - 19:30</p>
<p>blocco permanente di motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi Euro 0 e Euro 1</p>		
<p>il blocco della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni dell'agglomerato di Brescia (tra cui Borgosatollo) con l'esclusione: delle autostrade, delle strade di interesse regionale, dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.</p>		
<p>sono esclusi dal blocco della circolazione: veicoli elettrici, veicoli alimentati a metano o gpl, veicoli a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento polveri (filtro antiparticolato), veicoli di interesse storico o collezionistico, veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti, macchine agricole, motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, veicoli e motocicli della Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Guardia di Finanza, Forze Armate, Polizia Locale, Corpo Forestale, Protezione Civile, Veicoli di Pronto soccorso sanitario, scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale, veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, autovetture targate CD e CC.</p>	<p>stesse esclusioni</p>	<p>stesse esclusioni</p>
<p>sono derogati dal blocco della circolazione: veicoli che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, veicoli di commercianti ambulanti, veicoli degli operatori dei mercati ortofrutticoli ecc., veicoli blindati, veicoli di medici e veterinari, veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili, veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi, veicoli di sacerdoti, veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling), veicoli delle autoscuole, veicoli dei donatori di sangue.</p>	<p>stesse deroghe</p>	<p>stesse deroghe</p>
<p>le sanzioni previste per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n° 24/06</p>	<p>sanzioni pecuniaria amministrativa da € 164,00 a € 663,00 ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i.</p>	<p>sanzioni pecuniaria amministrativa da € 164,00 a € 663,00 ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i.</p>
<p>ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile e agricolo</p>	<p>ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile e agricolo</p>	<p>ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile e agricolo</p>
<p>divieto di utilizzo (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento) di camini aperti e camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%</p>	<p>divieto di utilizzo di camini e/o stufe alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 3 stelle</p>	<p>divieto di utilizzo di camini e/o stufe alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle</p>
<p>divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali</p>	<p>divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento ecc.) di combustioni all'aperto</p>	<p>sanzioni pecuniarie amministrativa fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e art. 16 della Legge 689/1981</p>
<p>la sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4 della Legge regionale n° 24/06 e varia da € 500,00 a € 5.000,00</p>	<p>limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali</p>	
	<p>divieto per tutti i veicoli di restare con motore acceso</p>	
	<p>divieto di spandimento di liquami zootecnici</p>	
	<p>sanzioni pecuniarie amministrativa fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e art. 16 della Legge 689/1981</p>	